

Comune di Reggio Calabria

Palazzo San Giorgio
89100 Reggio Calabria



**Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità
Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola"**

GBS SpA General Broker Service

Direzione Generale

00153 Roma - Via Angelo Bagnoni, n. 8

Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 58334546 pbx

E-mail: ghs@ghsspa.it

Definizioni

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA'

Quella svolta in qualità di Amministrazione Comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BROKER

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO/ RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'Impresa assicuratrice.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del D.Lgs 209|2005 e s.m.e.i.

La Società

Il Contraente

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Premesso che all'atto di emissione della polizza, la Società fornirà la copertura su propria documentazione di polizza per coperture RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale modifica e/o integrazione a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Società. La Compagnia si impegna a consegnare almeno cinque giorni prima della decorrenza della polizza presso la sede del Contraente i certificati ed i contrassegni assicurativi. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato ed i modelli della Compagnia, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto



o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato A (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo.

Tuttavia la Contraente si riserva la possibilità di richiedere o meno l'attivazione della garanzia per il periodo dal 28/08/2014 al 28/02/2015 (6 mesi). In tale ipotesi, il premio relativo a detto periodo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale; nel caso in cui non venisse effettuata alcuna richiesta in tal senso entro il 28/07/2014, il contratto scadrà il 28/08/2014.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (Art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Art. 1.12 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto



liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";

- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 5% (cinque per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;

- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

- il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; i predetti dati dovranno inoltre essere forniti entro 120 giorni dalla scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così articolata:

- sinistri da risarcimento diretto, attivi;
- sinistri da risarcimento diretto, passivi;
- sinistri extra-risarcimento diretto;

Per ciascuno dei tre settori la statistica dovrà indicare:

- il denunciato;
- il riservato (con l'indicazione a "cose" ed a "persone");
- il pagato (con l'indicazione a "cose" ed a "persone")

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.



Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.15 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione della tariffa e dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi e/o la tariffa convenuti e riepilogati nell'allegato A (prospetto di offerta).

Art. 1.16 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- ✓ L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- ✓ Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società

Il Contraente



Art. 2 : Responsabilità Civile Auto

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i., i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto e/o inclusi successivamente.

L'assicurazione copre anche:

- 1) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- 2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
- 4) la responsabilità per danni corporali cagionati a terzi, trasportati nell'interno dei veicoli.
- 5) PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle operazioni non sono considerati terzi;
- 6) danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili;
- 7) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
- 8) PER AUTOBUS: la responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento;
- 9) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Nei casi di cui ai precedenti punti **1)**, **5)** ed **8)** i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.



La Società, nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso medico, rimborsa i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima) e del conducente fino alla concorrenza di Euro 1.500,00.

Art. 2.2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale.
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge,
- se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente;

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 secondo comma del D. Lgs. 209/2005, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 II comma del Codice Civile, la Società risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 2.4 – Tariffa e Premio R.C.A.

Il premio lordo per l'aggiudicazione dovrà essere calcolato in base alle classi di merito/forme tariffarie in essere e riportate nell'allegato B "Elenco dei mezzi".

La Compagnia si impegnerà a praticare all'atto della decorrenza del presente contratto ed a ogni rinnovo annuale:



- per i ciclomotori/motocicli gli sconti o gli aggravii di premio previsti nelle regole evolutive della Compagnia aggiudicataria, come precisato al successivo art. 2.11 "Formula Tariffaria valida per ciclomotori e motocicli"
- per i veicoli in tariffa fissa, gli eventuali aggravii di premio previsti in caso di sinistro e stabiliti al successivo art. 2.9 "Pejus"
- per le autovetture, gli sconti o gli aggravii di premio - in riferimento all'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio - di cui alla seguente tabella:

Classe di merito	Sconto/Maggiorazione	%
1	Sconto	50
2	Sconto	47
3	Sconto	44
4	Sconto	41
5	Sconto	38
6	Sconto	34
7	Sconto	30
8	Sconto	26
9	Sconto	22
10	Sconto	18
11	Sconto	12
12	Sconto	6
13	//	0
14	Maggiorazione	15
15	Maggiorazione	30
16	Maggiorazione	50
17	Maggiorazione	75
18	Maggiorazione	100

La Società offerente dovrà comunque indicare nell'allegato A prospetto di offerta, *ai fini dell'individuazione della tariffa, i tassi applicati* riferendosi alle classe di merito 13 (CU) della tariffa "Bonus/Malus" per le autovetture, il premio riferito alla classe di ingresso per motocicli e ciclomotori ed il premio riferito alla tariffa fissa per tutti gli altri veicoli.

La Compagnia si impegnerà a praticare, all'atto della successiva inclusione di ulteriori mezzi, la tariffa riportata nell'allegato A prospetto di offerta applicando:

- per i ciclomotori/motocicli gli sconti o gli aggravii di premio previsti nelle regole evolutive della Compagnia aggiudicataria, come precisato al successivo art. 2.11 "Formula Tariffaria valida per ciclomotori e motocicli"
- per i veicoli in tariffa fissa, gli eventuali aggravii di premio previsti in caso di sinistro e stabiliti al successivo art. 2.9 "Pejus"



- per le autovetture, gli sconti e/o gli aggravii di premio - in base all'effettiva classe di merito assegnata - di cui alla precitata tabella.

I premi imponibili di riferimento, fissati alla decorrenza della polizza sono costanti per l'intera durata contrattuale fermi restando gli sconti e le maggiorazioni pattuite in base alle regole evolutive prefissate.

Art. 2.5 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato di rischio per ogni veicolo assicurato in conformità alle disposizioni di legge, che comunque contenga:

- la denominazione della Società;
- la denominazione sociale del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo
- la forma tariffaria applicata al veicolo;
- la data di scadenza annuale del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata
- la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l'annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale.
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente
- la firma della Società

Ai sensi del presente articolo, ottava linea, per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

In caso di richiesta ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs comma 1 bis, la Società trasmette al Contraente,



entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione.

Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell'attestazione, la Società ne rilascia un duplicato su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni dalla stessa e senza applicazione di costi.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. La Società non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;

In caso di furto/rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il Contraente abbia risolto il contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso, la Società invia la relativa attestazione aggiornata.

Art. 2.6 - Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente ovvero, in caso di locazione in leasing, allo stesso locati.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del giorno in cui sono state notificate al Broker o all'Assicuratore; il premio di ciascun veicolo, in aumento o in diminuzione, viene calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione premio sarà effettuata per ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 60° giorno dalla comunicazione della Società.

La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Società emetterà un certificato e un contrassegno.

L'importo del premio verrà calcolato in base alle caratteristiche dei veicoli da assicurare e la classe di merito.

Le successive inclusioni/esclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società e per i veicoli soggetti a tariffa bonus/malus, le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione avvengano simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.



Art. 2.7 - Massimali

La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 6.000.000,00 massimale unico per tutti i mezzi, **così ripartito:**

Euro 5.000.000,00 per sinistro in caso di danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime

Euro 1.000.000,00 per sinistro in caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime

Si prende atto tra le parti che all'atto di emissione della polizza la Società non potrà inserire massimale superiore ad € 1.000.000,00 per danni a cose; in alternativa la Società potrà prevedere un massimale per sinistro superiore a quello offerto in sede di gara, purché il massimale per danni a persone non risulti inferiore alla differenza risultante tra il massimale per sinistro offerto in sede di gara meno il massimale minimo previsto dalla Legge per i danni a cose (€ 1.000.000,00).

Art. 2.8 - Sostituzione certificato e contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, la Società vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su semplice richiesta del Contraente.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità.

Art. 2.9 - Periodi di osservazione della sinistrosità

In occasione di ciascun rinnovo, la polizza è assegnata ad una nuova classe, determinata in base al verificarsi o meno dei sinistri nel corrispondente periodo di osservazione.

Per l'applicazione delle regole evolutive di seguito riportate, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina 60 giorni della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

BONUS/MALUS:

Assenza sinistri:

se nel periodo di osservazione non vengono effettuati pagamenti, neppure a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore.

Presenza sinistri:

se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti, anche a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella.

La Società, qualora un sinistro posto a riserva prima dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/1996 e s.m.e.i che abbia già concorso a far scattare il malus, sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale data risulti ancora in essere con il Contraente, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, la classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società, a richiesta del Contraente, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del maggior premio netto pagato.



Classe di merito B/M	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

PEJUS

Qualora la forma tariffaria applicata al veicolo sia a premio fisso, con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus), si applicano le seguenti regole:

1. Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 15%

Tale maggiorazione si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:

- a) se nel periodo di osservazione siano stati pagati due sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%
- b) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente esibisca il contratto stesso.

2. Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 25%

Tale maggiorazione si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:

- a) se nel periodo di osservazione siano stati pagati tre o più sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%



- b) risultino dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore pagamenti di sinistri in base al criterio sopra riportato
- c) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente non esibisca il contratto stesso oppure il contratto temporaneo risulti scaduto da oltre 12 mesi
- d) non venga presentata una valida attestazione dello stato di rischio, salvo la restituzione del maggior premio nel caso in cui il Contraente entro 3 mesi presenti una valida attestazione
- e) l'attestazione si riferisca a contratto scaduto da oltre 5 anni

Per tutti i casi che non siano ricompresi ai punti precedenti è prevista l'applicazione della tariffa senza alcuna maggiorazione.

Art. 2.10 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

1) del Contraente proprietario o locatario o del Conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2) del solo Contraente proprietario o locatario del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente proprietario o locatario fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 2.11 – Formula Tariffaria valida per ciclomotori e motocicli

Per i motocicli ed i ciclomotori dovrà essere prevista una formula tariffaria che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri.

A tal fine la Società allega al presente capitolato i riferimenti tariffari adottati per queste categorie di veicoli.

Art. 2.12– Riscatto sinistro

Nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge o dalla Società, il Contraente ha facoltà di versare alla Società o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri



verificatisi nel periodo di osservazione precedente al rinnovo: i sinistri rimborsati non si considerano verificati e quindi non influiranno sull'assegnazione della classe di merito Bonus/Malus o sulla maggiorazione del Pejus dell'annualità successiva né verranno conteggiati in caso di sconto anticipato.

Art. 2.13 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

La denuncia del sinistro / richiesta di risarcimento deve essere effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs 209/2005 e s.m.e.i.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 2.14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 2.15 – Comunicazione dei sinistri su garanzia RCA

Denuncia di Incidenti con Responsabilità dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà, nel più breve tempo possibile, trasmettere la denuncia alla Compagnia e, per conoscenza, al Broker.

A tale denuncia dovrà essere allegato l'Atto di Costatazione Amichevole di Incidente (detto modulo Blu) compilato in ogni sua parte e firmato dai conducenti dei veicoli coinvolti ovvero dal solo Assicurato.

Richiesta di risarcimento ai sensi del D.L. 209/2005 e D.P.R. 254/2006 (c.d. Risarcimento Diretto), per incidenti con responsabilità, totale o parziale, a carico della Contraente

A. Ove ne sussistano le condizioni (urto tra due soli veicoli regolarmente assicurati), l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia e, per conoscenza al Broker. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove il veicolo potrà essere periziato. A tale richiesta dovrà essere allegato l'Atto di Costatazione Amichevole di Incidente (detto Modulo Blu), compilata in ogni sua parte, firmato da entrambi i conducenti, ovvero dal solo Assicurato.

Analoga richiesta dovrà essere inviata dal conducente del veicolo assicurato in caso di lesioni lievi (così come definite dalla Legge).

B. In tutti gli altri casi la richiesta di risarcimento andrà rivolta all'Assicuratore del responsabile.

Art. 2.16 – Liquidazione sinistri RCA (Risarcimento Diretto)

La Compagnia, ai sensi del D.L. 209/2005 e D.P.R. 254/2006, a far data dalla ricezione della richiesta di risarcimento correttamente compilata, liquiderà:



Entro 30 giorni i danni a cose in ipotesi di modello CAI firmato da entrambi i conducenti;

Entro 60 giorni i danni a cose in ipotesi di modello CAI firmato dal solo Assicurato;

Entro 90 giorni le eventuali lesioni del conducente che abbiano avuto effetto una Invalidità Permanente non superiore al 9%.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con Decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Data / /

La Società

Il Contraente



Art. 3: Incendio **(Garanzia inizialmente non operante)**

Art. 3.1 - Oggetto della garanzia

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art 7.4 (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio), e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

Art. 3.2 - Premio

La Società offerente dovrà indicare il premio annuo lordo onnicomprensivo per ogni mille Euro assicurati distinguendo quello che intende offrire per le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, gli autobus/scuolabus, gli autocarri, i motocarri, le macchine operatrici, i rimorchi, etc.

La Società

Il Contraente



Art. 4: Furto **(Garanzia inizialmente non operante)**

Art. 4.1 - Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art 7.4 (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio), e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale dello stesso veicolo un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.

Art. 4.2 - Premio

La Società offerente dovrà indicare il premio annuo lordo onnicomprensivo per ogni mille Euro assicurati distinguendo quello che intende offrire per le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, gli autobus/scuolabus, gli autocarri, i motocarri, le macchine operatrici, i rimorchi, etc.

La Società

Il Contraente



Art. 5: Danni accidentali **(Garanzia inizialmente non operante)**

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli a seguito di urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada verificatisi durante la circolazione dei veicoli di proprietà o in uso al Contraente.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art 7.4 (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio), e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale dello stesso veicolo un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

La presente garanzia è operante sino alla scadenza contrattuale successiva al compimento del quinto anno dalla data di immatricolazione del veicolo.

Art. 5.2 - Franchigie/scoperti

La garanzia è soggetta allo scoperto del 20% con il minimo di Euro 300,00.= per ciascun sinistro, a carico del Contraente.

Art. 5.3 - Premio

La Società offerente dovrà indicare il premio annuo lordo onnicomprensivo per ogni mille Euro assicurati distinguendo quello che intende offrire per le autovetture e gli autocarri adibiti a trasporto di cose.

La Società

Il Contraente



Art. 6 Norme comuni agli Articoli 3, 4 e 5

Art. 6.1 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte della Comunità Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. 6.2 - Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

L'Assicurazione non copre i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni invasioni e calamità naturali;
- determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- determinati da dolo delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- preesistenti al sinistro denunciato;
- conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

Art. 6.3 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle Sezioni Incendio e Furto, denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica alla Società.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Società assicuratrice.

Art. 6.4 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU).

Art. 6.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6.6 - Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola, amministrato con le medesima modalità previste dall'art. 2.6 Libro Matricola.

La Società

Il Contraente



Art. 7 - Garanzie aggiuntive

Art. 7.1 - Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto d'interesse tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

Art. 7.2 - Dissequestro del mezzo

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

Art. 7.3 - Danni a seguito di furto/rapina

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.

Art. 7.4 - Valutazione a nuovo delle parti di ricambio

Questa garanzia è operante unicamente per gli automezzi immatricolati per la prima volta da non più di due anni. Ove tra i rischi assicurati siano compresi l'incendio, il furto e la kasko dell'autoveicolo, la Società valuterà il danno dando alle sole parti di ricambio il valore a nuovo al momento della stima, con il limite massimo complessivo dell'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro escluso il valore degli accessori.

Art. 7.5 - Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00= per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti con il limite di Euro 10.500,00= per anno.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

Art. 7.6 - Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato, per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza.

La garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa.



La garanzia non opera per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo e se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dalla Legge.

Art. 7.7 - Trasporto con ambulanza

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00= per ogni sinistro, le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.

Art. 7.8 - Autovettura in sostituzione

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 250,00= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

Art. 7.9 - Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 7.10 - Rimborso spese di rimpatrio

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 250,00= per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.

Art. 7.11 - Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00= per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e/o rapina.

Art. 7.12 - Eventi sociopolitici ed atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 6.2 (Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni) delle Norme Comuni per le sezioni 3, 4 e 5, la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto/rapina o tentativo di furto/rapina o ad incendio;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
- cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro di Euro 500,00.



Art. 7.13 - Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00= per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

Art. 7.14 - Garanzia spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto/rapina o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato fino ad un massimo di Euro 250,00= un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Società rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione.

Art. 7.15 - Chiusura indagine preliminare

In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 7.16 - Ricorso Terzi da Incendio

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per:

- danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato;
- lesioni corporali cagionate a terzi.

La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita.

La garanzia non comprende invece i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Art. 7.17 – Ripristino Airbag

Limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 500,00.



Art. 7.18 – Aggiornamento automatico dei valori

La Società si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa il valore delle autovetture assicurate, in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata “Eurotax o Quattroruote”

Art. 7.19 – Operatività delle garanzie della presente sezione

Le garanzie di cui agli artt. 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.14, 7.16, 7.17, sono efficaci quando è stato corrisposto il premio riferito alla sezione RCA, per il veicolo assicurato.

Le garanzie di cui agli artt. 7.2, 7.4, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.18, sono efficaci quando è stato corrisposto il premio riferito la sezione INCENDIO, per il veicolo assicurato.

Le garanzie di cui agli artt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.18, sono efficaci quando è stato corrisposto il premio riferito la sezione FURTO, per il veicolo assicurato.

La Società

Il Contraente



Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Atteso che le offerte andranno ad essere formulate in forza del rischio descritto nel modello **allegato "B"**, sempre all'atto dell'aggiudicazione, o comunque entro massimo 3 giorni prima dell'effetto della presente polizza, la Stazione Appaltante, anche per il tramite del broker, fornirà l'elenco completo dei mezzi e dei relativi valori da assicurare. Si prende quindi atto che il premio di effettivo versamento, sarà ricalcolato in funzione dell'offerta tariffaria aggiudicata (espressa nel prospetto di offerta), adeguata alla descrizione del rischio che sarà trasmessa.

La Società

Il Contraente



Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.12 – Clausola Broker

Data ----/----/-----

La Società

Il Contraente



ALLEGATO A (PROSPETTO DI OFFERTA)
 Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

<p>1 CONTRAENTE:</p>	<p>Comune di Reggio Calabria Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Calabria C.F./P.I.: 00136380805</p>
<p>2 DURATA CONTRATTUALE:</p>	<p>Anni 1, Mesi 00, Giorni 00* Dalle ore 24:00 del 28/08/2013 Alle ore 24:00 del 28/08/2014 (*La Contraente si riserva la possibilità di richiedere o meno l'attivazione della garanzia per il periodo dal 28/08/2014 al 28/02/2015 (6 mesi). In tale ipotesi, il premio relativo a detto periodo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale – Art. 1.7 Durata del contratto) Frazionamento annuale</p>
<p>3 SEZIONI ASSICURATE:</p> <p>Responsabilità Civile (art. 2) Incendio (art. 3) Furto (art. 4) Kasko (art. 5)</p>	<p>N.B. : E' data facoltà al Contraente di accendere le garanzie A.R.D. (Incendio, Furto) per i mezzi di interesse.</p> <p>Euro 6.000.000,00 per tutti i mezzi (come da allegato B, <u>garanzia inizialmente non operante</u>) (come da allegato B, <u>garanzia inizialmente non operante</u>) (come da allegato B, <u>garanzia inizialmente non operante</u>)</p>

4 OFFERTA

4.1 Responsabilità Civile

Da indicare:

per le autovetture e le autovetture per trasporto promiscuo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 60 q.li, riferendosi alla classe di merito 13 (CU) della tariffa "Bonus/Malus", il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo Euro
fino a 8	
da 9 a 10	
da 11 a 12	
da 13 a 14	

da 15 a 16	
da 17 a 18	
da 19 a 20	
oltre 20	

per autocarri trasporto cose, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo Euro
fino a 15	
da 16 a 25	
da 26 a 35	
da 36 a 70	
da 71 a 360	
oltre 360	

per gli autobus e gli scuolabus, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:

Fascia	Premio annuo lordo Euro
Premio base per autobus da 10 a 20 posti	
Premio base per autobus da 20 a 30 posti	
Premio base per autobus da 30 a 40 posti	
Premio per posto eccedente o in difetto	

per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla classe di ingresso della tariffa applicata, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo Euro
fino a 50 cc	
oltre 50 cc fino a 150 cc	
oltre 150 cc fino a 250 cc	
oltre 250 cc fino a 750 cc	
oltre 750 cc	

per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo Euro
fino a 50 cc	



oltre 50 cc fino a 150 cc	
oltre 150 cc fino a 250 cc	
oltre 250 cc fino a 750 cc	
oltre 750 cc	

per macchine operatrici e carrelli riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo Euro
fino a 15	
da 16 a 25	
da 26 a 35	
da 36 a 70	
Da 71 a 360	
Oltre 360	

per macchine agricole, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:

Fascia	Premio annuo lordo Euro
Conto proprio	
Conto terzi	

per i rimorchi/semirimorchi, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per il rischio sottoelencato:

Rischio statico	Premio annuo lordo Euro

4. 2 Incendio DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE

Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria

Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per motocicli/ciclomotori:	



per motocarri:	
per autobus/scuolabus:	
per macchine operatrici:	
per rimorchi:	

4.3 Furto DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE

Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria.

Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per motocicli/ciclomotori:	
per motocarri:	
per autobus/scuolabus:	
per macchine operatrici:	
per rimorchi:	

4.4 Furto DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE

Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria.

Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	

Totale premio annuo lordo complessivo elaborato sulla base dell'allegato "B" - Elenco Mezzi:
SOLO GARANZIA RCA
(BASE PER L'AGGIUDICAZIONE)

Euro(cifre)
Euro.....
.....
.....(lettere)

5 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito/bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

6 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo, a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.



La Società

Il Contraente



44	autovettura	proprio	Ford Fiesta	CL893ZM	15,30 q.li	apr-04	1242	14	55	benzina	*****	B/M	8	0	0	0	0	0	0	€.....
45	autovettura	proprio	Ford Fiesta	CZ542MA		23/02/2006	1242	14	55	benzina	*****	B/M	13	0	0	0	0	0	0	€.....
46	autovettura	proprio	Ford Fiesta	CZ541MA		23/02/2006	1242	14	55	benzina	*****	B/M	10	0	0	0	0	0	0	€.....
47	autovettura	proprio	Ford Fiesta	CZ544MA		23/02/2006	1242	14	55	benzina	*****	B/M	10	0	0	0	0	0	0	€.....
48	autovettura	proprio	Ford Fiesta	CZ546MA		23/02/2006	1242	14	55	benzina	*****	B/M	10	0	0	0	0	0	0	€.....
49	autovettura	proprio	Ford Fusion	CZ543MA		23/02/2006	1388	16	59	benzina	*****	B/M	10	0	0	0	0	0	0	€.....
50	autobus	proprio	Fiat Ducato	DM455TZ	9 posti	25/01/2008	2287	22	88	diesel	*****	BM	12	0	0	0	0	0	0	€.....
51	autovettura	proprio	Fiat Panda	DD449JH		12/10/2006	1248	15	51	diesel	*****	BM	12	0	0	0	0	0	0	€.....
52	autovettura	proprio	Fiat Panda	CP920AB		29/06/2004	1242	14	44	benzina	*****	BM	13	NA	NA	0	1	0	0	€.....
53	autovettura	proprio	Alfa Romeo	DD367JH		28/09/2006	1910	19	110	diesel	*****	BM	13	NA	NA	0	0	0	0	€.....
54	autovettura	proprio	Fiat Panda 1.3 MJ	CS842EK		10/2004	1248	15	51	diesel	*****	BM	13	NA	NA	0	0	0	0	€.....
55	autovettura	proprio	Fiat Punto 1.2	BY442XH		06/2006	1242	14	44	benzina	*****	BM	13	NA	NA	0	0	0	0	€.....
56	autovettura	proprio	Fiat Punto 1.2	BY443XH		06/2006	1242	14	44	benzina	*****	BM	13	NA	NA	0	0	0	0	€.....
57	autovettura	proprio	Fiat Panda 4x4	BY444XH		06/2006	1242	14	44	benzina	*****	BM	13	NA	NA	0	0	0	0	€.....
58	autovettura	proprio	Fiat Panda 4x4	BY445XH		06/2006	1242	14	44	benzina	*****	BM	12	NA	NA	0	0	0	0	€.....
59	autovettura	proprio	Fiat Panda 1.2	DD479JH		10/2006	1242	14	44	benzina	*****	BM	13	NA	NA	0	0	0	0	€.....
60	autovettura	proprio	Fiat Punto 1.2	DR315AB		MAG/2008	1242	14	44	benzina	*****	BM	13	ND	ND	ND	0	0	0	€.....
61	autovettura	proprio	Ford Fiesta	BJ571XY		05/05/2010	1242	14	55	benzina	*****	BM	5	0	0	0	0	0	0	€.....
62	ciclomotore	proprio	Piaggio Free FCS2T	7VWB		Apr/2008	49		3,4	benzina	*****	BM	14	0	0	0	0	0	0	€.....
63	ciclomotore	proprio	Piaggio Free FCS2T	7VWBG		Apr/2008	49		3,4	benzina	*****	BM	14	0	0	0	0	0	0	€.....
64	ciclomotore	proprio	Piaggio Free FCS2T	7VWBE		Apr/2008	49		3,4	benzina	*****	BM	14	0	0	0	0	0	0	€.....
65	ciclomotore	proprio	Piaggio Free FCS2T	7VWBD		Apr/2008	49		3,4	benzina	*****	BM	14	0	0	0	0	0	0	€.....
66	autocarro	proprio	Fiat Ducato	DD533JH	35 q.li	27/10/2006	2287	22	88	diesel	*****	BM	13	ND	ND	ND	0	0	0	€.....



**Totale premio annuo lordo complessivo elaborato sulla base dell'allegato elenco "B" - Elenco Mezzi
SOLO GARANZIA RCA
(BASE PER L'AGGIUDICAZIONE)**

Euro.....

